



REGIONE MARCHE
SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola
e SDA di Fermo – Ascoli Piceno

“Misure urgenti per il sostegno delle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 tramite un aiuto alla DISTILLAZIONE di vini non a denominazione di origine”

Legge Regionale 3 giugno 2020 n. 3 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”
Deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 15/6/2020 modificata da deliberazione n. 1042 del 27/07/2020

SECONDO BANDO

Obiettivi: Contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel settore vitivinicolo, attraverso il sostegno alla distillazione dei vini comuni, al fine di garantire liquidità immediata e ridurre i volumi aziendali giacenti in vista della prossima vendemmia 2020.

Destinatari del bando: Soggetti richiedenti sono i produttori di vino - intesi come ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione - che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, per la quota parte di produzione non rivendicata come DOC, DOCG o IGT.

Annualità Bilancio: 2020

Dotazione finanziaria assegnata: € 250.000,00.

Scadenza per la presentazione delle domande: 02/09/2020, ore 13.00.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Dott. Roberto Luciani

Tel. 071-806 3590 Indirizzo mail: roberto.luciani@regione.marche.it

Sommario

Sommario	2
1 Obiettivi e finalità	3
2 Ambito territoriale	3
3 Dotazione finanziaria.....	3
4 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	3
4.1 Requisiti del soggetto richiedente	3
4.2 Requisiti dell'impresa.....	3
4.3 Requisiti di ammissibilità dei prodotti	4
5 Tipologia di intervento.....	5
5.1 Importi ed aliquote dell'aiuto	5
5.2 Regime d'aiuto.....	5
5.3 Criteri di sostegno	6
6 Fase di ammissibilità	6
6.1 Presentazione della domanda.....	6
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande.....</i>	6
6.1.1.1 <i>Fase 1: domanda di adesione</i>	6
6.1.1.1.1 <i>Fase 1: documentazione da allegare alla domanda di adesione</i>	8
6.1.1.2 <i>Fase 2: conferma di avvenuta consegna in distilleria</i>	9
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande di adesione.....</i>	9
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda	10
6.2.1 Controlli in fase di istruttoria	10
6.3 Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo	12
6.3.1 <i>Pubblicazione del provvedimento</i>	12
7 Impegni.....	13
8 Fasi successive al pagamento: controlli, revoca e restituzione del contributo.....	13
8.1 Controlli.....	13
8.2 Revoca e restituzione del contributo.....	14
9 Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicità	15

1 Obiettivi e finalità

L'intervento intende dare una risposta urgente alla situazione di straordinaria difficoltà determinata dalla necessità di contenere gli effetti negativi conseguenti all'adozione delle misure restrittive, adottate relativamente alla movimentazione delle persone e delle merci ed alla sospensione di molteplici attività economiche con conseguenze sul tessuto socio-economico nazionale e in particolare sul comparto vitivinicolo, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica di COVID-19. Risulta pertanto necessario, al fine di salvaguardare il settore vitivinicolo ed evitare turbative di mercato, intervenire per ridurre le scorte di vino comune che risultano giacenti nel mese di marzo 2020. In tale contesto l'intervento è finalizzato, nell'immediato, a fornire liquidità alle imprese ed in prospettiva ad alleggerire la pressione sul mercato nel prossimo autunno, quando saranno disponibili le prime produzioni della vendemmia 2020.

2 Ambito territoriale

Intero territorio della regione Marche.

3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad euro 250.000,00. Tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata con le risorse disponibili per la misura.

4 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

4.1 Requisiti del soggetto richiedente

Soggetti richiedenti sono i produttori di vino - intesi come ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione - che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati.

I richiedenti si obbligano ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

4.2 Requisiti dell'impresa

Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve:

- 1) essere titolare di Fascicolo Aziendale su SIAN, costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, con posizione debitamente validata;
- 2) avere Partita Iva con codice attività agricola o di trasformazione e commercializzazione del vino;
- 3) essere iscritta alla Camera di Commercio con posizione attiva e codice ATECO agricoli o inerenti la trasformazione e commercializzazione del vino;

- 4) non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31/12/2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31/12/19, a seguito dell'epidemia di COVID-19¹;
- 5) i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- 6) per i soggetti dell'impresa sottoposti alla verifica antimafia indicati nell'articolo 85 del D.lgs. 159/2011 s.m.i. (c.d. codice antimafia) non devono ricorrere le cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 159/2011;
- 7) essere in regola con le dichiarazioni di raccolta e di produzione mosto e vino ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 e con la tenuta del Registro telematico istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293;
- 8) detenere nella piena disponibilità, alla data del 31 marzo 2020, in impianti situati nel territorio della Regione Marche, il vino da avviare alla distillazione, come risultante dal registro telematico aziendale a quella data. È ammissibile all'aiuto il vino del richiedente detenuto in conto lavorazione o comunque presso impianti di terzi a condizione che sia correttamente annotata l'indicazione del committente nel Registro telematico su SIAN del terzo. Eventuali declassamenti del vino da avviare alla distillazione sono ammessi fino:
 - a. alla data del 23 giugno 2020 in caso di quantitativi di vino per i quali è stata presentata domanda anche a valere sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 giugno 2020, n. 6705;
 - b. alla data di pubblicazione del presente bando sul SIAR in tutti gli altri casi;
- 9) stipulare, entro la data di presentazione della domanda, il/i contratto/i di distillazione con uno o più distillatori riconosciuti operanti sul territorio nazionale ai sensi del DM 23 aprile 2001 per i quantitativi richiesti in domanda;
- 10) essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

4.3 Requisiti di ammissibilità dei prodotti

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i vini comuni ossia vini non a denominazione di origine o a indicazione geografica, così come definito all'Allegato VII, parte II punto 1. del Reg. UE 1308/2013, avente una gradazione alcolica minima di 10° vol.

¹ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. ([GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017](#)) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

È ammissibile il vino in conto lavorazione o comunque detenuto presso impianti di terzi, a condizione che sia correttamente annotato nel Registro Telematico del terzo con l'indicazione del committente.

I contratti di distillazione allegati alla domanda devono riguardare complessivamente un quantitativo minimo di 50 ettolitri.

Le operazioni di consegna del vino in distilleria devono essere effettuate entro il 15 settembre 2020.

5 Tipologia di intervento

Sono ammissibili interventi di sostegno alla distillazione volontaria di vini non a denominazione di origine o a indicazione geografica, così come definito all'Allegato VII, parte II punto 1. del Reg. UE 1308/2013, per fronteggiare il drastico calo dei consumi di vino in conseguenza dell'applicazione delle norme di sicurezza sanitaria legate alla pandemia COVID-19.

I quantitativi di prodotto che si intende distillare sono indicati nel contratto di distillazione non trasferibile sottoscritto con il distillatore. Ogni produttore, per i quantitativi diversi dalla domanda nazionale, stipula al massimo due contratti di distillazione.

L'alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per uso industriale, compresi i fini farmaceutici e per la produzione di disinfettanti, o energetici.

5.1 Importi ed aliquote dell'aiuto

Al produttore di vino beneficiario degli aiuti, tenuto conto delle specificità produttive della viticoltura marchigiana, è corrisposto un aiuto per % vol/hl alcole del vino distillato, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Tipologia di vino	Euro per % vol/hl alcole
Vino che beneficia di un aiuto alla distillazione con fondi OCM	1,25
Vino che non beneficia di un aiuto alla distillazione con fondi OCM	4,00

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

5.2 Regime d'aiuto

Gli aiuti integrativi regionali alla distillazione di crisi dei vini comuni saranno erogati in applicazione dell'articolo 3 paragrafo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/592 ai sensi del DM n. 6705 del 23 giugno 2020 e loro successive modifiche e integrazioni, previa apposita comunicazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell'aggiornamento del PNS in ISAAM.

L'aiuto di cui alla presente misura non esclude la possibilità di percepire i contributi previsti dall'art. 3 del Reg. UE 2020/592.

5.3 Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione delle domande. Per la determinazione del contributo forfettario si tiene conto delle quantità di vino che l'azienda prevede di distillare attraverso la seguente metodologia:

1. Autodichiarazione delle quantità di prodotto che l'azienda intende distillare, sulla base dei contratti di distillazione non trasferibili sottoscritti con i distillatori;
2. Calcolo degli importi potenziali dei contributi ammissibili per ciascuna azienda, sulla base dei valori unitari di cui al paragrafo 5.1, relativi ai vini che beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM;
3. Somma di tutti i valori così ottenuti ottenendo il valore complessivo degli aiuti richiesti da parte di tutte le aziende che beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM;
4. Calcolo del peso percentuale dell'azienda sul valore complessivo degli aiuti richiesti da parte di tutte le aziende che beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM;
5. Ripartizione proporzionale tra tutte le suddette aziende dei fondi disponibili, sulla base del peso percentuale di cui al punto 4) di ciascuna azienda e tenuto conto dei massimali di contributo aziendale;
6. Qualora la procedura indicata dai punti da 2 a 5, non rendesse possibile l'assegnazione di tutte le risorse disponibili, si procede con il calcolo degli importi potenziali dei contributi ammissibili per ciascuna azienda, sulla base dei valori unitari di cui al paragrafo 5.1, relativi ai vini che non beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM;
7. Somma di tutti i valori ottenuti con il calcolo di cui al punto 6) ottenendo il valore complessivo degli aiuti richiesti da parte di tutte le aziende che non beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM;
8. Calcolo del peso percentuale dell'azienda sul valore complessivo degli aiuti richiesti da parte di tutte le aziende che non beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM;
9. Ripartizione proporzionale tra tutte le aziende, che non beneficiano di analogo aiuto con fondi OCM, dei fondi residui disponibili, sulla base del peso percentuale di cui al punto 4) di ciascuna azienda e tenuto conto dei massimali di contributo aziendale.

6 Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda

6.1.1 *Modalità di presentazione delle domande*

La presentazione della domanda si articola in due fasi:

Fase 1: presentazione della domanda di adesione

Fase 2: conferma dell'avvenuta consegna del vino alla distilleria

6.1.1.1 Fase 1: domanda di adesione

La domanda di adesione dovrà essere presentata esclusivamente sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) della Regione Marche tramite accesso al seguente indirizzo:

<https://siar.regione.marche.it>, mediante:

- caricamento su SIAR dei dati dallo stesso richiesti;
- caricamento su SIAR degli allegati dallo stesso richiesti;

- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card o altra carta servizi abilitata al sistema; **è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.**

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda oppure rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o altri soggetti abilitati dalla Regione. Tali soggetti sono tenuti ad acquisire apposito mandato dal soggetto dotato di rappresentanza legale del richiedente.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando: il SIAR non consentirà la presentazione di una nuova domanda ad una impresa che ne abbia già presentata una. Può essere presentata una nuova domanda soltanto se la precedente è stata ritirata. La richiesta di annullamento della domanda può essere presentata, dietro specifica richiesta da parte del soggetto interessato redatta secondo la modulistica allo scopo predisposta e resa disponibile su SIAR, fino alla scadenza del termine perentorio previsto nella richiesta di integrazione documentale e comunque non oltre la scadenza del bando stabilito al paragrafo 6.1.2.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda conterrà le seguenti dichiarazioni:

- a) di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando in oggetto e di accettarle;
- b) di essere in regola con le dichiarazioni di raccolta e di produzione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2019, n. 7701 e con la tenuta del Registro telematico di cui al decreto Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293;
- c) la quantità di prodotto di cui al paragrafo 4.3 che l'azienda intende distillare, ossia vini comuni non a denominazione di origine o a indicazione geografica, così come definito all'Allegato VII, parte II punto 1. del Reg. UE 1308/2013, avente una gradazione alcolica minima di 10° vol, risultanti dai Registri telematici su SIAN suddivisa in:
 1. partite ammesse all'aiuto alla distillazione ai sensi del DM n. 6705 del 23 giugno 2020 (numero partita, campagna produzione, tipologia di vino, quantità richiesta in contratto HI, montegradi richiesto %/vol, montegradi approvato %/vol, importo aiuto, ubicazione del vino se non ancora consegnato alla distilleria, numero SIAN del contratto di distillazione);
 2. partite non ammesse all'aiuto alla distillazione ai sensi del DM n. 6705 del 23 giugno 2020 (numero partita, campagna produzione, tipologia di vino, quantità richiesta in contratto HI, montegradi richiesto %/vol, ubicazione del vino, numero SIAN del contratto di distillazione);
 3. partite non oggetto di richiesta di aiuto alla distillazione ai sensi del DM n. 6705 del 23 giugno 2020 (numero partita, campagna produzione, tipologia di vino, quantità richiesta in contratto HI, montegradi richiesto %/vol, ubicazione del vino);
- d) che per le stesse partite di vino non sono stati richiesti e ottenuti aiuti pubblici diversi dalla lettera c). In caso contrario deve essere dichiarato a valere di quale strumento finanziario è stato richiesto/ottenuto l'aiuto;
- e) che il vino per il quale chiede il contributo è nella piena disponibilità dell'azienda ed era detenuto dalla data del 31 marzo 2020 in stabilimenti situati nel territorio della Regione Marche, come risultante dai registri telematici a quella data;

- f) che l'eventuale declassamento del vino da avviare alla distillazione è avvenuto nei termini previsti al punto 8 del paragrafo 4.2, come risultante dal registro telematico su SIAN;
- g) nel caso di imprese con terreni nel fascicolo aziendale che richiedono importi superiori a 5.000 euro, dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm;
- h) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;
- i) ove applicabile, che i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- j) che l'impresa non si trova già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria regolamento UE n. 702/2014 articolo 2 punto 14);
- k) di essere consapevole che verrà applicata la ritenuta di acconto del 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati alle Imprese nel rispetto dell'art. 28 – D.P.R. 29.09.1973, n. 600;
- l) di non essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati;
oppure
di essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati pari a euro __,__, dal giorno __/__/__, e di essere a conoscenza che il contributo spettante sarà decurtato dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione;
- m) di essere a conoscenza che il contributo viene richiesto in applicazione dell'articolo 3 paragrafo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/592 ai sensi del DM n. 6705 del 23 giugno 2020 e loro successive modifiche e integrazioni, secondo le indicazioni fornite dal Mipaaf.

6.1.1.1.1 Fase 1: documentazione da allegare alla domanda di adesione

Alla domanda deve essere allegato:

- a) Contratto di distillazione che, in funzione delle seguenti casistiche, è costituito da:
 - nel caso in cui l'impresa richieda alla Regione il contributo per gli stessi quantitativi di vino oggetto di richiesta di aiuto a valere sul DM n.6705/2020, copia dei contratti ivi allegati unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale presentata ad AGEA;
 - nel caso in cui l'impresa richieda alla Regione il contributo per quantitativi di vino non oggetto di richiesta di aiuto a valere sul DM n.6705/2020, i contratti non trasferibili sottoscritti con il distillatore ai sensi di legge secondo il modello scaricabile su SIAR.

Il Contratto prevede l'impegno del Distillatore di trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 30 novembre 2020.

- b) attestazione del professionista incaricato al fine del controllo sulla dichiarazione di cui alla lettera j) del paragrafo 6.1.1.1.

6.1.1.2 Fase 2: conferma di avvenuta consegna in distilleria

A seguito del ricevimento della comunicazione dei quantitativi ammissibili a contributo regionale e della consegna del vino in distilleria entro e non oltre il 15 settembre 2020, fermo restando il limite del contributo ammissibile nell'ambito dei massimali di sostegno previsti al paragrafo 5.1, il richiedente dovrà presentare entro il **30 settembre 2020** la conferma di avvenuta consegna in distilleria allegando la seguente documentazione:

- a) riepilogo delle consegne di vino effettuate, con indicazione:
 - o della quantità e del titolo alcolometrico volumico;
 - o del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;
- b) per i richiedenti beneficiari del contributo alla distillazione nazionale, prova della denaturazione del vino consegnato alla distilleria. Per le modalità di impiego del denaturante e per il ritiro del prodotto denaturato si applicano le disposizioni del decreto interministeriale n. 11294 del 25 settembre 2017 così come modificato dal Decreto del Capo del Dipartimento dell'ICQRF n.746 del 24.06.2020;
- c) il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformità alla normativa comunitaria;
- d) la dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori;
- e) l'impegno del distillatore ad ottenere alcool da destinare per fini industriali o energetici, salvo nel caso in cui tale impegno sia già presente nel contratto di distillazione sottoscritto; Tale impegno si considera rispettato nel momento in cui il distillatore fornisce la prova dell'avvenuta trasformazione del vino in un alcool grezzo avente almeno la gradazione di 92°.
- f) attestazione dell'avvenuta registrazione sul registro telematico su SIAN dei movimenti dei quantitativi dei vini consegnati alle distillerie;
- g) eventuale dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi al fine di consentire i controlli previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

La mancata presentazione della documentazione richiesta nella seconda fase della domanda nei termini sopra previsti determina l'inammissibilità della domanda nel suo complesso.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande di adesione

La domanda corredata della documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.1 deve essere presentata a partire **dal giorno 20 agosto 2020 e fino al giorno 2 settembre 2020 ore 13,00, termine perentorio.**

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda

6.2.1 Controlli in fase di istruttoria

I termini del procedimento amministrativo decorrono dal giorno successivo la presentazione della domanda e terminano nei **45 giorni** successivi la scadenza prevista dal bando.

I controlli amministrativi sulla totalità delle richieste sono relativi agli elementi anagrafici della richiesta nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri Servizi o Enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

L'istruttoria è effettuata dalle Strutture Decentrate Agricoltura del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche ed è suddivisa in due fasi di cui la **prima** consiste nella verifica:

- a) della regolarità della domanda e degli allegati;
- b) del possesso dei requisiti e condizioni di accesso previste dal presente bando, tenuto conto dell'esito dei controlli di ICQRF Ufficio periferico di Ancona sulle domande presentate;
- c) del possesso dei requisiti previsti dal presente bando inclusa la regolarità dei versamenti dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva);
- d) dell'assenza di misure di prevenzione personale ovvero condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;
- e) dell'informazione antimafia o della necessità di acquisire dichiarazioni ai fini dei controlli previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm;
- f) della dichiarazione relativa agli aiuti di stato di cui al paragrafo 6.1.1.1 lettera l), che verrà effettuata su RNA (Registro nazionale degli aiuti) e sul registro debitori di AGEA;
- g) su un campione del 5%, delle autodichiarazioni rilasciate, ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Si precisa che per le verifiche potranno essere consultate anche le banche dati SIAR e SIAN;
- h) sulla base dei contratti presentati, del montegradi oggetto di distillazione come risultante dal contratto sottoscritto con il distillatore, che verrà utilizzato come base di calcolo per la definizione dell'aiuto ammissibile potenziale.

Il calcolo del contributo aziendale è effettuato in automatico dal Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) secondo la procedura prevista al paragrafo 5.3.

Sia la domanda sia la documentazione da allegare alla stessa ai sensi del paragrafo 6.1.1.1.1 possono essere oggetto di richiesta di integrazione in fase istruttoria. La documentazione integrativa richiesta dovrà essere presentata tramite SIAR, ai sensi dell'art. 2 comma 7 L. 241/1990, entro il

termine perentorio indicato nella richiesta di integrazione che decorre dalla ricezione della richiesta medesima o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, dalla data di invio della PEC; alla scadenza SIAR non consentirà la presentazione della documentazione.

Al termine di questa prima fase dell'istruttoria, il Responsabile regionale di procedimento invia ai richiedenti la comunicazione di esito istruttorio indicando, per le domande con esito positivo, le partite ed i quantitativi ammissibili ed il contributo assegnabile, ai fini della denaturazione del vino da avviare alla distillazione ai sensi del DM n. 11294 del 25/9/2017.

I richiedenti dei contributi di cui al presente bando non beneficiari del contributo nazionale devono inviare ad ICQRF – Ufficio di Ancona ovvero alla Regione la dichiarazione di avvenuta denaturazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, **nello stesso giorno dell'esecuzione dell'operazione**.

Inoltre il produttore, **entro i 5 giorni successivi l'esecuzione della denaturazione**, dovrà annotare nel Registro telematico su SIAN sull'apposito conto distinto identificato con CODICE OPERAZIONE "DENT" (Denaturazione) PRATICA ENOLOGICA "DC" (Denaturazione per Distillazione di Crisi) il quantitativo di vino in questione.

L'elenco dei richiedenti ammissibili viene inviato a ICQRF, indicando gli eventuali richiedenti non beneficiari del contributo nazionale.

Le domande con esito istruttorio negativo o parzialmente positivo possono presentare, nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di esito istruttorio, eventuali memorie che saranno valutate da un apposito Comitato di valutazione entro i termini istruttori stabiliti al presente paragrafo.

Nel caso di aiuto superiore ai 5.000 euro, sulla base di quanto indicato dall'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'accertamento antimafia viene differito e si procederà immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione dell'aiuto. Come precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018, il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sarà contenuto comunque entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva.

Alla luce della documentazione presentata con la seconda fase della domanda (paragrafo 6.1.1.2 - Conferma di avvenuta consegna in distilleria) viene svolta la **seconda** fase istruttoria consistente nei controlli finali di ammissibilità della domanda, nel controllo della regolarità della documentazione presentata e nell'accertamento dell'avvenuto corretto aggiornamento dei registri telematici su SIAN dei quantitativi consegnati per la distillazione.

Nell'ambito della seconda fase istruttoria si procederà anche alla riassegnazione di eventuali economie accertate dopo il ricevimento della documentazione di consegna del vino in distilleria, fatti salvi i massimali di aiuto previsti dal paragrafo 5.1 e nell'ambito della dotazione finanziaria del bando.

Controlli DURC e dichiarazioni

Entro il termine del 30 settembre 2020, le imprese che richiedono l'aiuto previsto dal presente bando sono tenute ad acquisire il requisito di regolarità contributiva per le finalità del sostegno in questione.

Gli aiuti sono erogati alle sole imprese che sono ammissibili, escludendo quelle incluse con riserva per la regolarità contributiva o per l'esecuzione dei controlli.

Sono escluse definitivamente dall'aiuto le imprese che entro il 30 settembre 2020 non risultassero in regola con i versamenti previdenziali nonché le imprese che non hanno superato i controlli per la verifica delle dichiarazioni.

Nel caso in cui si verifichi la condizione di cui al punto 5 del paragrafo 5.3, successivamente al 30 settembre 2020 si procederà alla redistribuzione proporzionale delle economie derivanti dalle domande per le quali sarà dichiarata la non ammissibilità del contributo, ed a riconoscere, conseguentemente, un contributo aggiuntivo a tutte le imprese risultate ammissibili, nei limiti degli importi unitari stabiliti dal presente bando e della dotazione ad esso associata.

6.3 Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo

A conclusione dell'intera attività istruttoria, nel caso di inammissibilità totale della domanda, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente della PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno, conterrà anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Per le domande risultate ammissibili, il Responsabile regionale di procedimento predisponde l'elenco delle domande finanziabili.

L'elenco è approvato con decreto del Dirigente della PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno con l'indicazione dei quantitativi di vino inviati al distillatore e degli importi del contributo ammissibili.

Il finanziamento della domanda e contestuale liquidazione del contributo concesso è decretato dalla della PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno entro il termine di conclusione del procedimento e comunque a seguito del ricevimento dei documenti di consegna del vino denaturato alla distilleria.

6.3.1 Pubblicazione del provvedimento

Il decreto di cui al precedente paragrafo è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile nella pagina dedicata al bando.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Al beneficiario viene inviata la comunicazione di finanziabilità a firma del Responsabile regionale di procedimento.

Entro 10 giorni dall'adozione del decreto la PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno invia l'elenco dei beneficiari a ICQRF Ufficio periferico di Ancona e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane per i controlli del caso, i cui esiti potranno essere oggetto di eventuale comunicazione alla Regione per gli adempimenti conseguenti.

7 Impegni

Tramite la sottoscrizione della domanda, il richiedente si impegna a:

1. accettare le disposizioni del bando;
2. essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19;
3. consentire, agli organi incaricati dei controlli, l'accesso in azienda per un'agevole consultazione della documentazione amministrativa, in ogni momento e senza restrizioni;
4. conservare, per eventuali controlli, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate;
5. nel caso di richiedente non beneficiario del contributo nazionale alla distillazione: inviare alla Regione la dichiarazione di avvenuta denaturazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, entro i 5 giorni successivi all'operazione, al fine dell'informazione a ICQRF – Ufficio di Ancona. In tal caso il produttore dovrà annotare sull'apposito conto distinto "Vino denaturato" il quantitativo di vino in questione.

8 Fasi successive al pagamento: controlli, revoca e restituzione del contributo

8.1 Controlli

I controlli sui prodotti vengono effettuati dagli organismi preposti sia presso il produttore sia presso il distillatore:

Presso il produttore:

- Per i vini oggetto di contributo nazionale il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall'ICQRF sulla base di un'analisi del rischio e secondo le specifiche disposizioni impartite dallo stesso ICQRF. L'ICQRF può stabilire specifiche prescrizioni per il produttore atte a consentire il controllo. Per i vini che non sono oggetto di contributo nazionale i controlli saranno effettuati sulla base delle modalità impartite da ICQRF Amministrazione Centrale.

- L'ICQRF comunica alla PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno della Regione Marche, anche su richiesta - per i controlli ricadenti nella misura regionale -, l'esito dei controlli svolti.

Presso il distillatore:

Il controllo presso il distillatore è effettuato dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane che verifica:

- l'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare;
- che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al Regolamento delegato e di esecuzione (UE) 2018/273 e 2018/274 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti;
- che la trasformazione del vino in alcool da destinare agli scopi previsti risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonché dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio. L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane comunica gli esiti dei controlli svolti alla PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno della Regione Marche l'esito dei controlli svolti.
- Il distillatore trasmette all'ICQRF ed all'Ufficio periferico dell'ICQRF competente per territorio, in relazione alla sede del proprio stabilimento, copia dei piani operativi previsti al primo punto.

8.2 Revoca e restituzione del contributo

La revoca dell'aiuto è disposta qualora:

- le dichiarazioni rese dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero;
- sia verificato il mancato rispetto di ognuno degli impegni previsti al paragrafo 7;
- nel caso in cui il beneficiario sia stato posto in liquidazione o sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;
- in conseguenza degli esiti negativi dei controlli previsti al paragrafo 8;
- in conseguenza degli esiti dei controlli previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

In caso di revoca l'impresa restituisce alla Regione Marche l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento delle somme erogate.

Qualora gli importi non vengano restituiti la Regione dà corso alle procedure di recupero coattivo con provvedimento ingiuntivo.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o per risvolti di natura penale, la Regione Marche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

9 Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicità²

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è: rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di aiuti regionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è data dalla L.R. 3 giugno 2020 n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”, dalla DGR n. 744 del 15/06/2020 e dal presente Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno concernente “Legge regionale 3 giugno 2020, n. 20. DGR n. 744 del 15/06/2020 – DGR n. 1042 del 27/0/2020 – DGR n. 1247 del 05/08/2020. Approvazione secondo bando “Misure urgenti per il sostegno delle aziende vitivinicole a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 tramite un aiuto alla distillazione di vini non a denominazione di origine”. Importo totale € 250.000,00, capitolo 2160110284 del Bilancio 2020/2022, annualità 2020”.

I dati potranno essere diffusi attraverso SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del regolamento (UE) 2016/679, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell’articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all’istruttoria della domanda presentata.

² D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della P.F. Competitività e multifunzionalità e dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.
